



# CITTA' DI RONCADE

Provincia di Treviso

## ORDINANZA N. 18 DEL 04-02-2008

Reg. Ord. 18

Prot. n. \_\_\_\_\_

Ufficio:

**Oggetto: NORME PER LA DETENZIONE CANI A RISCHIO DI AGGRESSIVITA'  
A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'**

Vista l'Ordinanza 14.01.2008 del Ministro della Salute, pubblicata in G.U. n. 23 del 28.01.2008 a tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, ed in particolare l'art. 5 comma 3;

Visto l'art. 53 comma 1, lett. e) del Regolamento Edilizio Comunale;

Considerata la necessità e l'urgenza di adottare disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica, contro possibili aggressioni alle persone da parte di Cani in particolar modo per quelli appartenenti alle razze classificate ad elevata aggressività;

Nelle more della modifica del vigente Regolamento di Polizia Urbana per quanto concerne le disposizioni per la detenzione dei suddetti Cani ad elevata aggressività;

Ritenuto pertanto di dover emettere il presente provvedimento al fine di tutelare la pubblica incolumità.

Visto l'art. 54 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

### **ORDINA**

Ai detentori di cani ad elevata aggressività classificati ai sensi dell'Ordinanza del Ministro della Salute in premessa citata, quanto segue:

- I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di un'area delimitata con rete metallica od una cancellata di altezza non inferiore a mt. 1,5 e, in deroga al Regolamento Edilizio citato in premessa, con l'aggiunta di ulteriore tratto di recinzione di 50 cm avente inclinazione verso l'interno di 45° e presenti adeguata solidità;
- La recinzione dovranno essere realizzate in modo che la testa dell'animale non possa sporgere al di fuori della recinzione stessa;

- In alternativa alle misure di cui sopra può essere realizzato apposito recinto all'interno della proprietà privata di altezza non inferiore a 2 mt. con solidità adeguata alla mole dell'animale;
- Prima e durante l'adeguamento delle recinzioni come sopra indicato, è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché sia impedito agli animali di introdursi all'interno delle proprietà altrui e/o di vagare liberamente per la pubblica via.

Al presente provvedimento dovrà essere data attuazione entro 120gg dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di detenzione di animali previste dal Regolamento di Polizia Urbana e le disposizioni previste dall'ordinanza del Ministro della Salute del 14.01.2008.

Si trasmetta all'Azienda U.L.S.S. N. 9 di Treviso Dipartimento di  
Prevenzione Servizio Veterinario  
al Comandante della Polizia Locale  
al Responsabile del Settore Tecnico

IL SINDACO  
Simonetta Rubinato